

TI_GERICHTE 80.2012.14 vom 12. Dezember 2011

TI Tribunale d'appello, 2011-12-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2012.14

FR: TI_GERICHTE 80.2012.14 du 12 décembre 2011

IT: TI_GERICHTE 80.2012.14 del 12 dicembre 2011

Regeste

Procedura: revisione, errore nella dichiarazione, ammontare degli alimenti ricevuti

Erwägungen

E. 1.1

Sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato: a) la scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi; b) la mancata considerazione, da parte dell'autorità giudicante, di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un'altra violazione di principi essenziali della procedura; c) il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza. (art. 232 cpv. 1 LT; art. 147 cpv. 1 LIFD). Quale ulteriore motivo di revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se, in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale, l'autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo le norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve limitare il proprio diritto di imporre (art. 232 cpv. 1 lett. d LT).

E. 1.2

La revisione è tuttavia esclusa se l'istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT, art. 147 cpv. 2 LIFD). L'istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, ed ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d'impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un'omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252, consid. 3b; 103 Ib 89, consid. 3; 98 Ia 572, consid. 5 b; ASA 43 p. 251; Imboden/Rhinow, *Verwaltungsrechtsprechung*, Basilea 1986, n. 43, p. 265, IVc; Haesler, *Die Revision rechtskräftiger Steuerverfügungen zugunsten des Steuerpflichtigen*, in: ZBl 62 p. 121; Känzig/Behnisch, *Direkte Bundessteuer*, 2^a ediz., Vol. III, Basilea 1992, p. 362; AA.VV., *Kommentar zum Aargauer Steuergesetz*, Berna 1991, p. 1111; Richner/Frei/Weber/Brütsch, *Zürcher Steuergesetz - Kurzkomentar*, Zurigo 1994, p. 582; Agner/Jung/Steinmann, *Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer*, Zurigo 1995, p. 436). Di conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell'errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è ommesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire subito l'errore di fatto o di diritto dell'autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova, *Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide*, in ASA

61 p. 450-451).

E. 2.1

Nella fattispecie, come rilevato, la rappresentante della ricorrente ammette di essere incorsa in un errore nella compilazione della dichiarazione fiscale, esponendo l'intero importo di fr. 30'000.– ricevuto dall'ex marito senza fare nessun cenno ai 6'000.– franchi girati al figlio _____. Essa non spiega tuttavia quale sia, fra quelli codificati agli art. 232 LT e 147 LIFD, il motivo di revisione invocato. Nel presente gravame si limita a sostenere che la contribuente non avrebbe potuto avvedersi prima della mancata considerazione dell'importo girato a favore del figlio poiché la tassazione nemmeno menzionava la cifra 15, relativa agli oneri per alimenti. Da parte sua, ribadisce invece di essere venuta a conoscenza di tale circostanza solo il 6 settembre 2011, in occasione dell'allestimento della successiva dichiarazione d'imposta 2010.

E. 2.2

Nella misura in cui l'autorità fiscale ha fondato la sua decisione di tassazione proprio sulla dichiarazione allestita dalla RA 1 quest'ultima non può certo rimproverarle di avere omesso fatti rilevanti che conosceva o doveva conoscere (art. 232 cpv. 1 lett. b LT; art. 147 cpv. 1 lett. b LIFD). Premesso che, in analogia a quanto previsto dal diritto privato, la colpa di un rappresentante contrattuale o di un suo ausiliario non è mai opponibile all'autorità fiscale, ma va semmai ascritta al contribuente stesso, dal momento che concerne unicamente i rapporti contrattuali fra mandante e mandatarî (cfr. Trezzini, in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi [a cura di], Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, p. 619), nel caso in esame siamo in presenza di un chiaro errore di dichiarazione che, secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale, non dà diritto alla revisione di una tassazione passata in giudicato (DTF 111 Ib 210 consid. 1 e riferimenti, 105 Ib 251 in fine). D'altronde non si vede come l'autorità di tassazione avrebbe potuto avvedersi dell'errore della sua rappresentante, dal momento che la stessa ha esposto un reddito di fr. 30'000.– senza fare nessun cenno ai 6'000.– franchi girati al figlio (la Convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio del 29 aprile 1995, nella quale veniva tra l'altro stipulato un contributo alimentare mensile di fr. 2'000.–, pari ad un importo annuo di fr. 24'000.–, è stata allegata unicamente all'istanza di revisione del 26 settembre 2011). Inoltre, sia detto per inciso, le circostanze che hanno condotto l'autorità fiscale a negare la postulata deduzione sociale per persona bisognosa a carico sono chiare [il figlio _____ beneficia di una rendita AI e di prestazioni complementari (cfr. osservazioni del 20 gennaio 2012)] e in ogni caso incontestate.

E. 2.3

Contrariamente a quanto sembra ancora sostenere la ricorrente, il fatto di non avere nemmeno accennato alla cifra 15, relativa agli oneri per alimenti, non costituisce evidentemente una violazione di una "norma essenziale di procedura" (art. 232 cpv. 1 lett. b LT; art. 147 cpv. 1 lett. b LIFD). Basti considerare, a tale proposito, che la legge impone all'autorità fiscale di comunicare al contribuente, al momento della notifica della decisione di tassazione, solo "le modifiche rispetto alla dichiarazione d'imposta" (art. 205 cpv. 2 LT; art. 131 cpv. 2 LIFD). Poco importa infine stabilire se la RA 1 sia effettivamente venuta a conoscenza dell'importo di 6'000.– franchi girato al figlio solo il 6 settembre 2011, in occasione dell'allestimento della successiva dichiarazione d'imposta 2010. La giurisprudenza del Tribunale federale esige infatti dal contribuente (e dal suo

rappresentante) una certa diligenza nella salvaguardia dei suoi diritti nel contesto della procedura di tassazione. Essi non possono avvalersi del rimedio della revisione per invocare argomenti che hanno ommesso di sollevare nella procedura di ricorso ordinaria (cfr. decisioni TF n. 2P.34/2006 e 2A.56/2006 del 16 giugno 2006, in: RtiD I-2007 n. 16t, consid. 3.3; DTF 111 Ib 209 consid. 1 ; decisione TF n. 2A.451/1996 del 21 maggio 1997 in: ASA 67 p. 391 , consid. 3d).

E. 3

Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico della ricorrente, soccombente. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto . 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di fr. 200.– b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.– per un totale di fr. 280 .– sono a carico della ricorrente. 3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss LTF). 4. Intimazione a: -; -; -; -. Copia per conoscenza: - municipio di Paradiso. per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello II
presidente: Il segretario:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.